

REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento integra le norme che disciplinano le entrate comunali e viene adottato in relazione al combinato disposto:
 - dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 nr. 446;
 - dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997 nr. 449.
2. Il presente regolamento è finalizzato ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2 Definizione delle entrate

1. Il presente regolamento disciplina, in via generale, tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie sia patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali, e provinciali.
2. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trova disciplina nell'apposito specifico regolamento sia del tributo sia della gestione dell'entrata patrimoniale. In questi casi, il presente regolamento, integra quelli specifici.
3. Il presente regolamento non trova applicazione per le entrate derivanti da rapporti contrattuali per le parti disciplinate dai contratti medesimi.

Art. 3 Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione dell'accertamento e della riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali, in applicazione dei principi di cui all'art. 52, comma 5, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, nr. 446, sarà operata in sede di corrispondente regolamentazione per l'applicazione dei singoli tributi e delle singole altre entrate.

Art. 4 Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere improntati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
2. Vengono ampiamente resi pubblici: le tariffe, le aliquote ed i prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti a carico dei cittadini.

Art. 5 Cauzione sui servizi comunali

1. E' prevista a decorrere dal 01/01/2010 una cauzione a carico degli utenti per i servizi comunali concessi dal Comune.
2. L'importo richiesto quale cauzione è:
 - € 200,00 a persona con un massimo di € 400,00 a NUCLEO FAMILIARE.
3. Tale cauzione dovrà essere versata alla Tesoreria del Comune di Tezze sul Brenta da parte degli utenti, al momento della iscrizione anagrafica.

4. La cauzione prevista al comma 2 del presente articolo non è dovuta nei seguenti casi:
 - a) a carico delle persone oppure dei nuclei familiari che chiedono la residenza anagrafica e che risultano essere già stati residenti nel Comune di Tezze sul Brenta per cinque anni continuativi e che risultano in regola con i pagamenti dei servizi comunali;
 - b) dalle persone che chiedono la residenza anagrafica presso il proprio nucleo familiare, composta da coniuge e figli, già residente da almeno cinque anni continuativi e che risulta in regola con i pagamenti dei servizi comunali;
 - c) dai nuclei familiari di nuova costituzione per matrimonio di cui almeno uno degli sposi sia già residente in questo Comune da almeno cinque anni continuativi.
5. L'importo suddetto dovrà essere versato anche dagli utenti come sopra specificati che risultano inadempienti al pagamento di tributi e corrispettivi di servizi per una o più annualità.
6. La cauzione verrà restituita dopo 5 (cinque) anni dalla data di versamento, o alla data di cessazione dell'utenza, in caso questa si verifichi prima di cinque anni, previa richiesta e verifica che i pagamenti di tasse e tributi siano effettuati regolarmente.

CAPO II

ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 6 Funzionario responsabile

1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dei tributi è riservato al "Responsabile dell'area contabile".
2. Il Responsabile dell'area contabile risponde circa:
 - il rispetto delle norme regolamentari proprie del tributo;
 - il rispetto del presente regolamento.
3. Sono di competenza del "Responsabile dell'area contabile" anche tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive ed al contenzioso tributario.

Art. 7 Attività di accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. I provvedimenti di accertamento sono formulati secondo le specifiche previsioni di legge e di regolamento.
3. Le notificazioni al contribuente possono essere fatte a mezzo posta, raccomandata con avviso di ricevimento.
4. In caso di affidamento in concessione della gestione, l'attività di accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali e dal disciplinare di concessione.

CAPO III

ENTRATE NON TRIBUTARIE

Art. 8 Funzionario responsabile

1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate non tributarie è riservato al "Responsabile dell'area contabile".
2. Il Responsabile dell'area contabile risponde circa:
 - il rispetto delle norme regolamentari proprie del servizio cui l'entrata fa riferimento;
 - il rispetto del presente regolamento.
3. Sono di competenza del "Responsabile dell'area contabile" anche tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive ed al contenzioso.

Art. 9 Accertamento delle entrate non tributarie

1. Le entrate non tributarie sono da considerare accertate solo quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare: il debitore (persona fisica o giuridica); l'ammontare del credito e la scadenza per il pagamento.
2. Tutta la materia, relativa alle entrate patrimoniali, trova disciplina nel codice civile ed in quello di procedura civile.

CAPO IV VERSAMENTI E RIMBORSI

Art. 10 Modalità dei versamenti

1. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, tramite:
 - il conto corrente postale intestato alla tesoreria Comunale;
 - il versamento diretto presso la tesoreria Comunale;
 - il versamento tramite il sistema bancario.

CAPO V NORME FINALI

Art. 11 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2010.

Art. 12 Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali;
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.